

## D.P.R. 13-12-1995

### **Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

Publicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1996, n. 44.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale prevede che vengano emanate, nel rispetto dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttive alle regioni che consentano loro di fissare periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni per la somministrazione di alimenti e bevande;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 1992;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

è approvato il seguente atto di indirizzo e di coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di fissazione dei criteri e dei parametri per la determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni agli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande (2).

1. Le regioni, nell'indicare ai comuni ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 25 agosto 1991, n. 287(3), i criteri ed i parametri da seguire per la determinazione periodica del numero delle autorizzazioni rilasciabili in corrispondenza di ciascuno dei quattro tipi di esercizi previsti dall'art. 5, comma 1, di tale legge o di ciascuno dei tipi che risultino stabiliti dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dello stesso art. 5, debbono osservare le direttive seguenti:

a) il numero delle autorizzazioni per ciascuno dei vari tipi di esercizi deve essere tale da permettere ai consumatori di qualunque parte del territorio comunale, in ogni periodo dell'anno, di usufruire del servizio commerciale della somministrazione di alimenti e bevande con facilità e continuità;

b) il numero delle autorizzazioni deve essere tale da impedire che si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o gruppi di esercizi;

c) l'apertura ed il trasferimento di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande destinati ad integrare altre strutture commerciali deve essere facilitata, nell'interesse generale degli scambi ed in quello dei consumatori;

d) i criteri ed i parametri regionali in materia debbono essere indicati con periodicità almeno triennale, distintamente per le autorizzazioni non stagionali e per quelli stagionali (intendendosi per non stagionali quelle che autorizzano all'esercizio dell'attività per una «stagione» di durata stabilita dallo stesso provvedimento autorizzatorio);

e) i criteri ed i parametri suindicati debbono essere elaborati tenendo conto, della rete degli esercizi in atto anche per attività analoghe;

f) è vietato in ogni caso porre limiti massimi alle autorizzazioni rilasciabili;

g) i criteri ed i parametri di cui trattasi possono anche essere definiti con riguardo a zone del territorio regionale, individuate sulla base di esigenze di prestazioni del servizio identiche.

2. Le regioni sono tenute ad emanare i criteri ed i parametri di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

Nota: La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 maggio 1997, n. 121 ha dichiarato che non spetta allo Stato adottare l'«atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande», reso con il presente provvedimento, senza preventiva consultazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla compatibilità dell'atto con lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, e conseguentemente ha annullato il presente decreto, limitatamente ai suoi effetti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.